



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 6 DEL 24.11.2010

Oggetto: Comune di Osilo. Intervento di realizzazione edifici edilizia economica e popolare - Piano di zona L.167/1962

Parere applicabilità art. 4 comma 11 delle N.A. del P.A.I. ai sensi della Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna n.1 del 21.12.2010

L'anno duemiladieci, addì ventiquattro del mese di novembre nella sede della Presidenza della Giunta Regionale a seguito di convocazione del 18.11.2010, prot. n.6555, si è riunito il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Sebastiano Sannitu	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente	Componente	X	
Andrea Prato	Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente		X
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell'Industria	Componente		X
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Mariella Scanu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 6530 del 17.11.2010, assume la Presidenza l'Assessore dei Lavori Pubblici Sebastiano Sannitu.

E' presente il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 24.11.2010

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

II COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 67 del 10.07.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTA il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 2 del 26.04.2007, con la quale all'art. 1 vengono recepite le procedure, le modalità di gestione, l'aggiornamento e l'attuazione del P.A.I.;

VISTE le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I., aggiornate con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 35 del 21.03.2008 recante "*Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assesso iddrogeologico (P.A.I.). Approvazione delle modifiche degli artt. 4, comma 11 e art.31*", con particolare riferimento all'art. 4, comma 11 che recita:

"Per gli interventi di pubblica utilità che rivestono particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale e per i quali siano state rilasciate concessioni, autorizzazioni, nulla osta o altri equivalenti provvedimenti di assenso, che risultino in contrasto o che rendano più onerosa la sua attuazione, l'Ente competente al rilascio della concessione può subordinarne l'attuazione alla valutazione positiva dello studio di compatibilità idraulica e/o geologico – geotecnico, di cui agli articoli 24 e 25 delle presenti Norme di Attuazione, predisposto a cura dell'attuatore, dal quale risulti la coerenza delle iniziative con le misure di mitigazione del rischio previste dal PAI medesimo ovvero le opere di mitigazione necessarie.

Le stesse iniziative non devono, in ogni caso, costituire un fattore di aumento della pericolosità né localmente, né a monte, o a valle e non devono pregiudicare le opere di mitigazione del rischio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 24.11.2010

In sede di conferenza di Servizi saranno definiti attraverso apposito accordo di programma, gli adempimenti delle amministrazioni interessate e del soggetto attuatore in ordine ai provvedimenti da assumere ed alle condizioni da rispettare per la realizzazione dell'intervento e delle opere di mitigazione da porre a carico del richiedente"

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n° 1 del 21.12.2007 "Indirizzi procedurali in merito all'applicazione dell'art. 4 comma 11, delle Norme di Attuazione del P.A.I.. Modifiche all'art. 4, comma 11, delle Norme di Attuazione del P.A.I." con la quale si dispone:

"Art. 1. Per l'applicazione dell'art. 4 comma 11 delle Norme di Attuazione (N.A.) del Piano per l'Assetto idrogeologico, i provvedimenti di assenso, nulla osta, autorizzazioni devono essere riferiti ai singoli interventi (opere) per i quali, da parte dell'Ente Proponente, è stata attestata la particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale. L'approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) o di qualsiasi altro strumento urbanistico non è pertanto da considerarsi quale valido provvedimento di assenso ai fini dell'applicazione dell'art.4 comma 11 della N.A. del PAI in forza dei contenuti dell'art. 6 comma 4, lett. e delle Norme di Attuazione

Art. 2 *Omissis.....*

Art. 3. *In considerazione della transitorietà della norma di che trattasi la richiesta di applicazione dell'art. 4 comma 11 delle norme di attuazione del PAI da parte dei soggetti proponenti dovrà essere sottoposta al parere del Comitato Istituzionale ai fini della valutazione dell'importanza economica e sociale dell'intervento e dei provvedimenti di assenso."*

VISTA l'istanza Prot. n. 8089 del 25.10.2010 del Comune di Osilo di applicabilità dell'art.4 comma 11 delle N.A. del P.A.I. per l'intervento di "*Realizzazione di edifici edilizia economica e popolare - Piano di zona L.167/1962*", con la quale è stata manifestata la rilevanza economica e sociale dell'intervento ed è stata inoltre trasmessa, ai fini della valutazione della sussistenza del valido provvedimento di assenso, la seguente documentazione:

- Relazione riportante la cronistoria del Piano di edilizia economica sociale;
- Allegato A: verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 07.09.1990
- Allegato B: verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 159 del 24.10.1990
- Allegato C: concessione edilizia n. 10/96 del 02.04.1996
- Allegato D: Graduatoria definitiva dei soggetti in possesso degli idonei requisiti per l'assegnazione degli alloggi;
- Allegato E: Deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 14.10.1997:



- Allegato F: Determinazione del Servizio Ripartimentale dell'Agricoltura di Sassari - Assessorato dell'Agricoltura e riforma Agro-Pastorale - n. 3643 del 02.08.2007;
- Allegato G: pubblicazione della suddetta Determinazione nel B.U.R.A.S. n. 30 del 20.09.2007;
- Allegato H: Determinazione del Servizio Opere di Competenza Regionale degli Enti – Assessorato Lavori Pubblici – n. 43149/3230 del 05.11.2009;
- Allegato I: Determinazione del Servizio Genio Civile di Sassari – Assessorato dei Lavori Pubblici – n. 1053/115011 del 25.10.2010;
- Allegato L: Determinazione del Settore Tecnico del Comune di Osilo n. 78 del 25.03.2010;
- Tavola 01 riportante l'area oggetto dell'intervento e la planimetria dei lotti del Piano di Zona

CONSIDERATO che l'area in cui ricade l'intervento in oggetto è individuata nel P.A.I. vigente ed è classificata a pericolosità da frana di livello medio (Hg2), e le relative Norme di Attuazione disciplinano gli interventi ivi ammissibili;

CONSIDERATO che l'intervento "*Realizzazione di edifici edilizia economica e popolare - Piano di zona L.167/1962*" prevede 45 singoli interventi per la realizzazione di altrettanti 45 edifici di edilizia economica e popolare, così come rappresentati nella Tavola 01 sopra citata, e che per ognuno di questi, deve essere valutata l'ammissibilità ai sensi dell'art. 33 delle N.A del P.A.I oltre che la relativa compatibilità;

RITENUTO che l'intervento, nella sua totalità, può essere considerato di pubblica utilità e rivestire particolare rilevanza economica e sociale e quindi autorizzabile dall'Ente concedente subordinatamente alla valutazione positiva di apposito studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'art. 4 comma 11;

RITENUTO altresì opportuno e preferibile, sotto il profilo tecnico, valutare ai fini delle possibili alterazioni della stabilità dei versanti collegate al medesimo intervento, in analogia con quanto previsto dall'art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I., seppur il Piano di ZONA sia stato approvato prima dell'entrata in vigore del P.A.I., le indicazioni di un apposito studio di compatibilità geologica e geotecnica esteso all'intera area vasta interessata dall'intervento "*Realizzazione di edifici edilizia economica e popolare - Piano di zona L.167/1962*", in quanto meglio rappresenta ed analizza le criticità di dissesto idrogeologico e lo stato dei luoghi;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N.6

DEL 24.11.2010

CONSIDERATO che, comunque, la realizzazione di alcuni dei singoli edifici previsti nell'intervento "*Realizzazione di edifici edilizia economica e popolare - Piano di zona L.167/1962*" risulterebbe, contrastante con quanto previsto dalle N. A. del P.A.I. all'art. 33 comma 2 lett. c;

RITENUTA, ai sensi dell'art. 4 comma 11 delle N.A. del P.A.I., la sussistenza della "particolare rilevanza economica e sociale" dell'intervento di pubblica utilità "*Realizzazione di edifici edilizia economica e popolare - Piano di zona L.167/1962*" e la validità, quale provvedimento di assenso, della delibera n. 304 del 14.10.1997 del Comune di Osilo sopra citata;

SENTITO il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DELIBERA

- Di accogliere la richiesta di applicazione dell'art. 4 comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI, presentata dal Comune di Osilo, all'intervento complessivo di pubblica utilità "*Realizzazione di edifici edilizia economica e popolare - Piano di zona L.167/1962*", costituito da 45 edifici, così come rappresentato nella tavola 01 di cui in premessa, in quanto si esprime parere favorevole in merito alla relativa sussistenza della "particolare rilevanza economica e sociale" e dell'apposito "provvedimento di assenso";
- Di subordinare, in accordo all'art. 4 comma 11 delle N.A. del P.A.I., il rilascio della concessione da parte del Comune di Osilo, all'approvazione di apposito studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all'art 25 delle N.A. del P.A.I. esteso all'intera area interessata dall'intervento in oggetto.

La presente Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Osilo e la comunicazione della relativa avvenuta pubblicazione dovrà essere trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto, nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sebastiano Sannitu